

## PROTOCOLLO DI INTESA

definito dal Tribunale di Roma con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma:

“La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel quando e nel quantum e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di **voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà** o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e di possibile conflitto. In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa (ad es. la baby-sitter) che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.

Al di fuori di queste vi sono le **spese straordinarie**, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi consequenziali ad una scelta già concordata (*es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo*) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori

*Spese comprese nell'assegno di mantenimento*: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

*Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori* suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia; spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta."

-----